



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

8977/16

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Dott. VITTORIO RAGONESI          | - Presidente -       |
| Dott. MAGDA CRISTIANO            | - Consigliere -      |
| Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE | - Rel. Consigliere - |
| Dott. CARLO DE CHIARA            | - Consigliere -      |
| Dott. GUIDO MERCOLINO            | - Consigliere -      |

Oggetto

Opposizione a dichiarazione di fallimento - Dichiarato su istanza del PM - A seguito di indagini svolte dopo le conclusioni rassegnate in sede penale - Possibilità - Affermazione - Limiti.

Ud. 11/04/2016 - PU

R.G.N. 3516/2015

Non 8977  
Rep. EU + CT

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3516-2015 proposto da:

RL IN LIQUIDAZIONE, in persona  
dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, ' H

giusta

procura a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

FALLIMENTO SRL IN LIQUIDAZIONE, in  
persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA



motivazionali, dolendosi, principalmente, dell'iniziativa del PM in difetto di risultanze apprese nell'ambito del processo penale e perciò basate esclusivamente sul suo opinamento (primo mezzo) ovvero senza alcuna verifica od allegazione, tale non essendo il lapidario ed immotivato accenno del Consulente del PM (secondo mezzo) ovvero ancora attraverso l'acquisizione di documenti, anche a mezzo della Polizia Giudiziaria, e di risultanze, ma solo dopo aver richiesto il rinvio a giudizio nel processo penale.

Il curatore ha resistito con controricorso.

*Considerato* che il controricorso è intempestivo essendo stato notificato (il 12-13 marzo 2015) oltre il 40° giorno dopo la notifica del ricorso per cassazione (avvenuta, come si è detto, il 23 gennaio 2015) e, dunque, oltre quanto stabilito dalla legge processuale, secondo quanto già chiarito da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 24639 del 2015: *Ai fini della verifica della tempestiva notifica del controricorso in cassazione, da compiersi ex art. 370 c.p.c. nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell'art. 369 c.p.c., deve avvenire nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, il momento perfezionativo di quest'ultima si identifica con la ricezione dell'atto da parte del destinatario*);

che i mezzi di cassazione, tra di loro strettamente connessi, possono e devono essere esaminati congiuntamente, e dichiarati non fondati;

che, infatti, con riguardo alla iniziativa del PM, questa Corte, nell'interpretare l'art. 7 I.F – come è suo dovere statutario, *ex art. 65 O.G.*- elaborando i connessi principi di diritto, ha già avuto modo di affermare che:

- a) Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la "notitia decoctionis" sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo. Invero, la volontà legislativa che

emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'art. 7, primo comma, n. 1, legge fall., una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la "notitia decoctionis"; e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione dell'art. 7, primo comma, n. 2, legge fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema di d.lgs. di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi "notitia decoctionis" emersa nel corso di un procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito ritenendo la legittimazione del P.M. a presentare la richiesta di fallimento nei confronti di una società, avendo appreso dell'insolvenza della stessa nel corso di un procedimento penale pendente a carico di altre società del gruppo di cui faceva parte) (Sez. 1, Sentenza n. 10679 del 15/05/2014);

- b) In tema di iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art.7, n. 1, legge fall., la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell'insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione "ovvero" di cui alla norma che non sono necessariamente esemplificative né di fatti costituenti reato né della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare (Sez. 1, Sentenza n. 9260 del 21/04/2011);

che, sviluppando tali principi, e raccordandoli al tenore testuale dell'art. 7 LF, devono completarsi quelle affermazioni, nel senso che, con

riguardo al caso sollecitato e per dare ad esso la soluzione che l'ordinamento appresta:

*il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la «notitia decoctionis», da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi o collegati con l'imprenditore medesimo, sia stata approfondita e sviluppata, sul piano investigativo, dopo che siano già state formulate le proprie richieste in sede penale, ove quegli sviluppi risultino – come nel caso di specie – non già come una nuova arbitraria iniziativa d'indagine ma come uno sviluppo di essa, collegato strettamente alle sue risultanze, per quanto non complete, già acquisite nel corso dell'indagine penale.*

Invero, nella specie, risulta che il PM aveva disposto che la GdF fornisse informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società reclamante, sia pure dopo aver trasmesso gli atti al GIP, formulando le richieste nei confronti degli imputati, ma dopo che il proprio consulente aveva allegato la segnalazione ricevuta dalla Banca d'Italia, circa le anomale relazioni tra il gruppo societario cui appartiene l'odierna società, definito come *«in palese stato d'insolvenza»*, ed il Banco di Sardegna, *«profilando possibili ipotesi di bancarotta fraudolenta»*.

Infatti, non è necessaria la contestualità delle indagini penali dalle quali emerge la *notitia decoctionis* e quelle volte ad approfondire quest'ultima, essendo necessario e bastevole che la seconda sia nata dalle prime e che non sia arbitrario il suo approfondimento in quanto tra l'una e le altre vi sia rapporto di evidente e stretta connessione.

In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto, in ossequio al menzionato principio di diritto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (in ragione della partecipazione della Curatela all'udienza camerale) ed al raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,

comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

### PQM


Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della Curatela, in € 5.200,00, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-<sup>a</sup> sezione civile della Corte di cassazione, l'11 aprile 2016, dai magistrati sopra indicati.


Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 5 MAG. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

